



COMUNE di FALCADE

Piazza Municipio, 1 – 32020 **FALCADE** (BL)

Cod. Fisc. 80000430258 – P. IVA 00255230252

Internet: www.comune.falcade.bl.it

Casella di posta certificata: protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it

Ufficio: Tecnico – Tel. 0437599735 – Fax 0437599629

✉ : tecnico1.falcade@agordino.bl.it

Prot. n. 0003813

BANDO DI GARA PER ASTA PUBBLICA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AZIENDA "PARCO GIOCHI" DI CAVIOLA E STRUTTURE ANNESSE - LOC. CAVIOLA, VIA CAVALLERA N. 2, Fg. 22 Mapp. 299 – 576 – 533 – 318 – 508 – 342. IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 1.000,00

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 22.05.2014

SI RENDE NOTO

che l'Amministrazione comunale intende procedere all'affidamento in gestione dell'azienda di cui all'oggetto mediante asta pubblica; pertanto, chi interessato ed in possesso dei requisiti, può presentare offerta per la gara di cui trattasi, secondo le modalità e condizioni del presente bando di gara **entro e non oltre le ore 11,00 del giorno mercoledì 04.06.2014**. Lo svolgimento delle operazioni di gara avrà luogo subito dopo tale termine.

Si da atto che sono attualmente in corso i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico sanitario dell'edificio adibito a bar, che saranno conclusi sicuramente entro venerdì 20 giugno 2014. Si garantisce pertanto la fruibilità dell'immobile alla stessa data, in modo da permettere al nuovo gestore la predisposizione delle attrezzature previste nell'allegato computo metrico, anche in pendenza del contratto, a seguito di approvazione del verbale di gara con determinazione del Responsabile del servizio.

1) ENTE PROPRIETARIO: Comune di FalCADE (BL), Corso Roma n. 1 - 32020 FalCADE (BL), tel. 0437/599735 - fax 0437/599629.

2) DESCRIZIONE DEI BENI : I beni, nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano, sono situati in località Caviola Via Cavallera, 2, nelle aree identificate catastalmente al fg. 22 mapp. 318, 533, 576, 299 508 342, e consistono nell'azienda denominata Bar Parco giochi di Caviola, con relativo avviamento commerciale e tutte le autorizzazioni ad esercitare l'attività dell'annesso pubblico esercizio (bar) come da planimetria agli atti d'Ufficio, comprensivo di tutti gli arredi ed attrezzature descritti nell'inventario allegato.

3) PRINCIPI GENERALI

Il gestore dovrà conservare l'azienda nelle condizioni in cui la rileva all'atto del contratto e condurla con ogni cura e diligenza, mantenendo i locali e le attrezzature nel perfetto stato di conservazione in cui riconosce di averli ricevuti, obbligandosi ad effettuare le manutenzioni e le riparazioni ordinarie, nonché le eventuali sostituzioni e reintegrazioni. In tali obblighi è implicito pertanto quello di riconsegnare alla scadenza del rapporto, le attrezzature e l'arredamento integri e funzionanti, salvo il normale deperimento d'uso.

Il gestore non potrà mutare la destinazione delle attrezzature o di taluno dei beni concessi, né sublocare o subconcedere in tutto od in parte, a titolo oneroso o a titolo gratuito, i beni in oggetto, richiamati all'art. 2 del presente bando, salvo consenso scritto dell'Amministrazione.



COMUNE di FALCADE

Piazza Municipio, 1 – 32020 **FALCADE** (BL)

Cod. Fisc. 80000430258 – P. IVA 00255230252

Internet: www.comune.falcade.bl.it

Casella di posta certificata: protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it

Ufficio: Tecnico – Tel. 0437599735 – Fax 0437599629

✉ : tecnico1.falcade@agordino.bl.it

Il gestore resta obbligato alla conservazione dell'avviamento commerciale esistente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2561 e 2562 del C.C. e a non pretendere nulla all'atto della cessazione del rapporto di gestione, a titolo di maggior avviamento o di buon'uscita.

Resta salva la necessità per il gestore di mantenere i requisiti di legge per la gestione dell'esercizio pubblico.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo ed alla verifica delle attrezzature date in gestione, rispondendo il gestore per tutti i danni derivanti da cause diverse dal deterioramento dovuto all'uso ordinario dei beni.

Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi, a tutti gli effetti, “servizio pubblico” e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.

Al termine dell'affitto il conduttore redigerà, in contraddittorio con il locatore l'inventario finale per quantità. Il locatore, a sua scelta insindacabile, potrà non acquisire i beni acquistati dal conduttore durante il contratto e, in tal caso, potrà ingiungere per iscritto a quest'ultimo di asportare detti beni all'atto del rilascio dell'azienda.

Al termine del contratto ai sensi di legge, il conduttore dovrà inoltre riconsegnare tutte le licenze e le autorizzazioni commerciali impegnandosi a svolgere le attività necessarie per la reintestazione delle licenze e delle autorizzazioni in capo al locatore o al soggetto da questi designato.

4) DURATA DELL’AFFIDAMENTO: Anni nove (senza possibilità alcuna di proroga tacita) dalla data di stipulazione del contratto. Il conduttore ha facoltà di recesso dal contratto, previa comunicazione a mezzo raccomandata, da far pervenire al Comune di FalCADE con anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data di recesso.

5) ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE:

Il gestore **deve garantire:**

- a) la pulizia giornaliera dell'intero parco e dell'area di servizio, compresa la raccolta di rifiuti, in modo da garantire i più elevati livelli di igiene;
- b) la conduzione e il controllo degli impianti nonché la manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature esistenti, salvo la fornitura dei materiali per la manutenzione del campo da tennis, che saranno a carico dell'Amministrazione comunale. In caso di inadempimenti circa gli obblighi di manutenzione, il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con spese a carico del gestore, purché ne dia contemporaneamente avviso al gestore e fatto salva l'applicazione di sanzioni e penali. Il gestore può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti, che dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale e subordinate all'approvazione della stessa;
- c) gli interventi esterni, comprendenti la semina, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose ogni quindici giorni, la potatura degli alberi e degli arbusti, quando necessario e con mezzi adeguati;
- d) il pagamento delle spese relative al consumo d'acqua, ivi comprese quelle per il consumo di gas, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ecc., ed inoltre tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri di qualsiasi genere, inerenti la gestione;
- e) il pagamento delle spese relative al consumo di energia elettrica, relative al bar e agli altri locali, così come la spesa relativa al consumo di energia elettrica per il funzionamento degli impianti sportivi;

- f) l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sia per la gestione degli impianti, sia per il pubblico esercizio di bar;
- g) una costante attività di informazione e promozione degli impianti e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;
- h) non mutare la destinazione delle attrezzature o di taluno dei beni concessi, né sublocare o subconcedere in tutto od in parte, a titolo oneroso o a titolo gratuito, i beni in oggetto, richiamati all'art. 2 del presente bando, salvo consenso scritto dell'Amministrazione;
- i) garantire l'apertura giornaliera del bar e dei campi sportivi, nel periodo estivo, ininterrottamente dal primo di giugno al 30 settembre di ogni anno. L'apertura invernale del bar e delle eventuali strutture annesse, ininterrottamente, almeno dal sabato prima di Natale (25 dicembre) al sabato successivo all'Epifania (6 gennaio). L'orario di apertura sarà dalle ore 8.00 alle ore 23.00. **Solo per l'anno in corso l'apertura estiva sarà posticipata al primo di luglio.**
- j) spegnere l'illuminazione pubblica nel periodo di chiusura;
- k) provvedere allo sgombero della neve sull'intera strada di accesso al parco;
- l) l'impegno per tutta la durata della gestione, a non installare alcun tipo di apparecchio e/o congegno automatico o semiautomatico ed elettronico da trattenimento o da gioco ("slot machine")
- m) **l'impegno a pena di risoluzione del contratto, all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria elencati nell'allegato Computo Metrico Estimativo, da eseguirsi, parte entro il 01 LUGLIO 2014 e parte entro gli anni successivi (come meglio indicato nel computo metrico stesso). SI PRECISA CHE A COMPENSAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DA REALIZZARSI ENTRO IL PRIMO DI LUGLIO 2014, LE PRIME DUE ANNUALITA', DAL 01/07/2014 E 30/06/2016, NON SONO DOVUTE.**
- n) **il locatario all'atto della cessazione del rapporto di gestione, resta obbligato al deposito in Comune della licenza commerciale o al trasferimento in altro sito, e a non pretendere nulla a titolo di maggior avviamento commerciale o di buonuscita, ne al compenso alcuno per le forniture ed i lavori realizzati di cui al punto m) e allegato Computo Metrico Estimativo.**

6) ONERI A CARICO DEL COMUNE:

Restano a carico del Comune le spese relative a:

- a) straordinaria manutenzione degli impianti e dei locali, ai sensi dell'art. 1621 del Codice Civile, salvo i casi di avaria provocata da accertata negligenza nella conduzione degli impianti. Il concessionario potrà proporre e, ottenuto il benestare del Comune, anche eseguire in vece dell'Amministrazione, interventi di carattere straordinario, solo nel caso che questi risultino improrogabili in quanto imprevisi e imprevedibili per motivi di pubblica incolumità o sicurezza. In tali casi, il concessionario verrà indennizzato della sola spesa autorizzata. Gli interventi di manutenzione straordinaria non potranno sostituire interventi di manutenzione ordinaria, non effettuati per incuria o trascuratezza del concessionario.
- b) agli oneri tributari afferenti alla proprietà dell'immobile;

7) USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Eventuali società a carattere sportivo, che si costituiscano regolarmente, così come associazioni con compiti di animazione giovanile, potranno fruire degli impianti, previa apposita domanda ed accordo con il conduttore, sentita la Amministrazione comunale.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di usufruire degli impianti sportivi nel caso venissero organizzate manifestazioni sportive con il patrocinio del Comune, impegnandosi a darne comunicazione preventiva al conduttore entro un termine minimo di preavviso di giorni sei.

8) PENALITA'

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione del presente bando ovvero violazione di norme o di regolamenti che possono condurre a disservizio, il Comune

contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a 10 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora la ditta appaltatrice non provveda, ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità in misura variabile tra €. 300,00 ed € 2.000,00, a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

9) ASSICURAZIONI

La gestione del servizio s'intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

La ditta è tenuta a sottoscrivere una polizza di assicurazione antincendio e per la responsabilità civile verso terzi.

10) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni:

- a) qualora non vengano rispettati i termini per l'esecuzione dei lavori indicati nel computo metrico estimativo allegato al presente bando;
- b) qualora non vengano rispettate le date di apertura e chiusura del bar delle strutture annesse, come indicato al precedente punto 5) – i);
- c) qualora il conduttore non destini al servizio dell'azienda e alla manutenzione delle immobilizzazioni i mezzi necessari;
- d) muti la destinazione economica dell'azienda;
- e) ritardi il pagamento di quanto pattuito di 15 giorni decorrenti dalla data di ciascuna scadenza;
- f) eventi di frode accertata dalla competente autorità giudiziaria;
- g) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario.

Con la risoluzione del contratto, sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'azienda in danno della ditta appaltatrice.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è incorsa.

Il rapporto si risolve di diritto in caso di fallimento della ditta aggiudicataria.

11) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

Possono presentare offerta le persone fisiche, le persone giuridiche e le imprese individuali, tutte in possesso dei requisiti morali e professionali per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59, così come modificato dal D.Lgs. 06.08.2012, n. 147 (oppure dichiaranti l'impegno all'acquisizione dei requisiti professionali entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, non essendo in possesso dei medesimi al momento della presentazione della domanda). Le persone fisiche potranno svolgere l'attività di cui al presente bando anche mediante società da costituire, impegnandosi a costituirla e ad ottenere i requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. Sia per le imprese individuali che per le società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente l'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
- g) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica ed i buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività ai sensi delle suddette lettere b), c), d), e), f) e g) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società i requisiti morali sopra elencati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi sian previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, i suddetti requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

I richiedenti devono inoltre dichiarare, utilizzando preferibilmente lo schema di domanda allegato :
per le persone fisiche, dichiarazione:

Di non aver riportato condanne penali e di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;

per le società, dichiarazione:

(In sostituzione degli elementi risultanti dal certificato della Camera di Commercio) che la società non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra situazione assimilabile;

Che per la società non è altresì in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura.

(In sostituzione degli elementi risultanti dall'apposita dicitura del certificato della Camera di Commercio) ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 9 del D.P.R. 252/1998, che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31.05.1965, n° 575 e che pertanto la società non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, e che non sussistono cause di divieto o di sospensione o di decadenza indicate nell'allegato 1 del D.Lgs. 8.08.1994, n. 490 nei confronti degli amministratori e dei familiari degli stessi soggetti anche di fatto conviventi;

Di essere, conformemente al disposto di cui all'articolo 47, comma secondo, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a piena e diretta conoscenza che nessuno dei legali rappresentanti è incorso in condanne penali definitive relativamente a reati che incidano sulla moralità professionale, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;

Che non esistono rapporti di collegamento e/o controllo, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, con altre società o imprese che hanno presentato richiesta di partecipare alla gara e che comunque società o imprese collegate non presenteranno medesima domanda, e che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la quale si presenta istanza di partecipazione con altri legali rappresentanti di ditte che hanno presentato o che presenteranno offerte per la stessa gara.

In caso di offerta per società da costituire, l'offerente deve assumere l'impegno a costituirla e a ottenere i predetti requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 e ss.mm., entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione.

Per tutti i concorrenti, sia persone fisiche, sia persone giuridiche, dichiarazione:

- di aver preso visione dei beni e dei luoghi oggetto del presente bando di gara, nonché di essere a conoscenza delle condizioni locali, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul prezzo da offrire;
- di essere in possesso dei requisiti morali per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 e ss.mm.;
- di essere in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 e ss.mm. o di impegnarsi alla successiva acquisizione entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione;
- di essere in possesso di tutti i requisiti per il rilascio di autorizzazione di Pubblica Sicurezza, tranne la disponibilità delle strutture aziendali, che potrà sussistere solo in esito all'esperimento della gara;
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, alla sottoscrizione del conseguente contratto, con spese ad integrale carico del richiedente stesso;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 (centoventi) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- di impegnarsi a versare il canone concessorio annuo, mediante singoli ratei mensili comprensivi di IVA, esclusivamente mediante ordine continuativo conferito ad Istituto di Credito, ordine continuativo da consegnare al Comune prima della stipula del contratto, dando atto che la mancata corresponsione anche di uno solo dei ratei obbligherà l'Ente alla risoluzione del contratto con la possibilità di richiesta dei danni conseguenti;
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a stipulare idonea polizza assicurativa antincendio e di Responsabilità Civile comprensiva anche della conduzione, per un importo minimo pari al valore venale dei beni concessi;
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a prestare una cauzione, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi alla concessione in oggetto: adeguata fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) dell'importo di Euro 1.000,00 valida per tutto il periodo di durata della concessione, oppure, in alternativa, un deposito cauzionale di Euro 1.000,00;
- di avere preso conoscenza e di accettare le clausole e condizioni tutte contenute nel presente bando di gara;
- In caso di offerta "per persona da nominare", di assumere su di sé ogni effetto dell'offerta presentata, restando obbligato alla medesima, ove poi la terza persona non venga nominata od il nominato non proceda alla stipula.
- In caso di offerta fatta per procura speciale, va allegata all'istanza la copia autenticata dell'atto pubblico di conferimento della procura.

12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione seguirà a favore del concorrente che avrà presentato l'**offerta economicamente più vantaggiosa**, in base ai criteri di seguito elencati:

- a) - Canone annuo offerto :** n. ½ punto per ogni €. 500,00 in aumento rispetto al canone annuo a base d'asta di €. 1.000,00, fino al massimo di **n. 5 punti**;
- b) - Attività commerciale o artigianale,** svolta per oltre 5 anni, negli ultimi 15 anni, **n. 1 punto**;
- c) - Gestione di strutture turistico – ricettive,** svolta per oltre 5 anni, negli ultimi 15 anni **n. 2 punti**;
- d) - Gestione di impianti sportivi :** per oltre 5 anni, negli ultimi 15 anni **n. 2 punti**

Per le società, i requisiti sopra elencati vanno riferiti ai rappresentanti legali.

I suddetti requisiti devono risultare da apposita documentazione (visura camerale storica, contratti, scritture contabili o altro), da presentare in sede di offerta.

Nel caso di punteggio pari assegnato a due o più concorrenti, in base ai criteri sopra indicati, risulterà aggiudicatario il soggetto che abbia offerto il canone annuo più alto. In caso di ulteriore parità, si procederà nella medesima adunanza, ad una licitazione fra essi, solo per mezzo di offerte segrete; ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n.827, all'assegnazione mediante sorteggio.

Qualora in un'offerta vi sia discordanza fra il canone annuo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Qualora il Comune realizzi lavori di miglioramento delle strutture in oggetto, l'Amministrazione si riserva di stabilire un aumento del canone annuo offerto, in misura proporzionale al valore dell'investimento effettuato.

Nell'eventualità di lavori di ampliamento e ristrutturazione del pubblico esercizio, che potessero interferire negativamente sull'attività produttiva, si provvederà inoltre ad una riduzione percentuale del canone annuo d'affitto, proporzionale al periodo tra l'inizio effettivo dei lavori e il termine contrattuale.

13) RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE: L'Amministrazione si riserva di non procedere alla stessa aggiudicazione, con il solo obbligo di comunicazione ai partecipanti alla gara. Nessun

danno può essere richiesto all'Amministrazione nel caso essa, nella propria discrezionalità, si avvalga di una o più di tali facoltà.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

14) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire al Comune di Falcade **entro e non oltre le ore 11,00 del giorno mercoledì 04.06.2014**, mediante raccomandata a.r. od altro mezzo notificatorio certo, oppure tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo comunale. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute successivamente a tale giorno ed ora, anche se spedite entro il termine medesimo.

Le operazioni di gara avranno luogo lo stesso giorno 04.06.2014 alle ore 11,30, secondo le modalità e le formalità proprie dell'evidenza pubblica.

La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:

- "plico n° 1 - documentazione amministrativa".

- "plico n° 2 - offerta".

Entrambi i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, plico di invio, sigillato e controfirmato, sul quale dovrà essere riportata l'indicazione riguardante il mittente, l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura "Asta pubblica del giorno 04.06.2014 alle ore 11,00 per affidamento in gestione, dell'azienda parco giochi di Caviola e strutture annesse.

Nei due plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:

- "plico n° 1 - documentazione amministrativa":

1 ricevuta della cauzione provvisoria rilasciata dal Tesoriere Comunale – Unicredit Banca s.p.a., comprovante l'avvenuto versamento a favore di questo Comune, a titolo di cauzione provvisoria, della somma di €. 500,00. Sono ammesse le altre forme di cauzione previste dalla legge;

2 dichiarazioni richieste al concorrente per essere ammesso alla gara, elencate al punto 11) del presente bando di gara, usando preferibilmente lo schema di domanda allegato al presente bando.

- "plico n° 2 - offerta":

a) dichiarazione, resa su carta legale, sottoscritta dal titolare con firma leggibile e per esteso, nella quale il concorrente dovrà indicare, pena l'esclusione, in cifre e in lettere, il canone annuo offerto, almeno pari ad Euro 1.000,00;

b) apposita documentazione (visura camerale storica, contratti, scritture contabili o altro), da cui risultino i requisiti rilevanti per l'attribuzione dei punteggi.

Non saranno presi in considerazione, e comporteranno l'esclusione dalla gara, i plichi recapitati oltre il termine fissato per l'offerta, anche se il timbro di spedizione rechi una data anteriore a quella del giorno di scadenza. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Per le offerte non pervenute, o pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami. Oltre il termine fissato per la presentazione, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Non saranno prese altresì in considerazione, e comporteranno l'esclusione dalla gara, le offerte mancanti di qualcuno dei documenti sopra richiesti, o che risultassero incompleti o irregolari, e nel caso l'offerta non venisse sottoscritta. Non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Per la validità dell'offerta, l'importo del canone annuo dovrà necessariamente essere superiore o almeno pari a quello posto a base d'asta di Euro 1.000,00.

Sono ammesse anche le offerte "per persona da nominare", purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso all'incanto, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato, e la persona terza contraente, fisica o giuridica, possieda i suddetti requisiti. Sono ammesse le offerte fatte per procura speciale, la quale procura deve necessariamente essere redatta in forma di atto pubblico. Le persone fisiche potranno presentare offerta anche mediante società da costituire,

impegnandosi a costituirli e conseguire i requisiti professionali soggettivi per la somministrazione di alimenti e bevande entro 60 giorni dalla aggiudicazione.

Non sono valide le dichiarazioni per le persone o ditte che in precedenza si siano rese colpevoli di negligenza o malafede e per quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.

15) DISPOSIZIONI FINALI: Il presente bando viene **pubblicato** integralmente all'albo pretorio del Comune di Falcade per almeno 12 (dodici) giorni, ed inoltre su Internet, all'indirizzo <http://www.comune.falcade.bl.it>.

Tutte le **clausole e condizioni di cui al presente bando sono da intendersi come essenziali e vincolanti**, per cui la mancata osservanza anche di una sola di esse produce automaticamente - ove non diversamente prescritto - l'esclusione dell'offerente dalla gara.

L'offerta vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario.

In ogni caso, **vizi** meramente formali e di assoluta evidenza inerenti la dichiarazione ed il suo confezionamento, non comporteranno l'esclusione del concorrente.

A seguito dell'approvazione dei verbali d'asta, il Responsabile dell'Area Tecnica comunale emana il **provvedimento di aggiudicazione**, dopo la verifica definitiva del possesso di tutti i requisiti previsti in capo all'offerente. In caso tale verifica dia esito negativo, l'offerente perde il diritto all'aggiudicazione, e si procederà secondo l'ordine delle offerte.

Subito dopo l'aggiudicazione saranno svincolati i depositi cauzionali dei soggetti non aggiudicatari.

Si procederà alla stipula del **contratto** in forma pubblica amministrativa; qualora ciò non risulti possibile per causa oggettiva dell'aggiudicatario, il deposito effettuato a titolo di cauzione provvisoria sarà incamerato dall'Ente, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno per la mancata esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è obbligato a presentare, prima della stipula del contratto, una **cauzione**, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi alla concessione in oggetto: adeguata fidejussione bancaria (o polizza fidejussoria) dell'importo di Euro 1.000,00 valida per tutto il periodo di durata della concessione, oppure, in alternativa, un deposito cauzionale di Euro 1.000,00 da versare sul conto del tesoriere del Comune IBAN IT 25 I 03599 01800 000000125319 con la causale "Affidamento in gestione dell'azienda parco giochi di Caviola".

Tutte le **spese di rogito, di registrazione, trascrizione, ed altre** comunque inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono poste a carico dell'aggiudicatario. Dette spese dovranno essere versate preventivamente alla stipula.

Nel caso in cui il Comune, nel corso dei nove anni di durata della concessione, realizzi a proprie spese ulteriori strutture ovvero opere di miglioramento dei beni di cui al precedente punto 2), tali beni costituiscono **ampliamento dell'oggetto del contratto**, in aggiunta ai beni di cui al punto 2); il canone annuo offerto e fissato in contratto sarà di conseguenza aumentato in misura proporzionale al valore dell'investimento effettuato.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica, al quale chi interessato, può richiedere ulteriori informazioni al tel. 0437/599735.

I dati personali forniti dagli interessati/offerenti in relazione al presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso, con le modalità atte a garantirne la riservatezza nel rispetto del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Falcade, 23.05.2014

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Angelo Nicolao